

IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva

di **Marco Peirola**

Ai sensi dell'[articolo 70-*quiquies*, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva. Quest'ultimo, in particolare, **per il tramite del rappresentante di gruppo**, adempie gli obblighi ed esercita i diritti in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il diritto alla **detrazione** è **esercitabile** a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la **costituzione del gruppo** ([articolo 2, comma 1, D.M. 06.04.2018](#)).

In un [precedente contributo](#) sono stati esaminati gli effetti che discendono dalla costituzione del Gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai singoli membri, ricordando, in particolare, le **modalità di fatturazione** e di **certificazione dei corrispettivi** anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 19/E/2018](#).

Le disposizioni attuative contenute nel **D.M. 06.04.2018** regolano i **diritti** e gli **obblighi** nel Gruppo Iva.

Il **diritto di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva** nei limiti del *plafond* previsto per gli esportatori abituali è esercitato:

- **dal Gruppo Iva**, anche se maturato dai singoli partecipanti nell'anno anteriore all'ingresso;
- **dai singoli partecipanti** a seguito della **cessazione del Gruppo Iva**, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

In considerazione della peculiarità del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell'imposta, l'Agenzia considera ammessa la presentazione delle **dichiarazioni d'intento** anche da parte dei **singoli partecipanti** al gruppo, che dovranno **indicare** nelle citate **dichiarazioni**, unitamente al proprio **codice fiscale**, il numero di **partita Iva** del gruppo.

In merito all'esercizio della **detrazione**, che deve essere determinato unitariamente per gli acquisti effettuati dal gruppo, l'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 7, pubblicato il 19 ottobre 2018**, nel prendere in considerazione le società neocostituite, ha fornito indicazioni **sulle modalità di calcolo del pro rata di detrazione** del Gruppo Iva nel primo anno di operatività.

Il Gruppo Iva, **soggetto passivo d'imposta unico** che ingloba la soggettività dei membri,

determina il **pro rata** come ogni altro soggetto passivo e, dunque, secondo le previsioni di cui agli [articoli 19, comma 5](#) e [19-bis D.P.R. 633/1972](#). Nel **primo anno di operatività**, la **detrazione** del Gruppo Iva è calcolata in base ad un **pro rata** determinato **presuntivamente**, salvo il **conguaglio alla fine dell'anno**, restando inteso che il calcolo del **pro rata** provvisorio va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

Il Gruppo Iva, per effetto della sua **costituzione**, applica le disposizioni relative alla **rettifica della detrazione** di cui all'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#) con riferimento alla data in cui i beni e servizi sono stati acquistati dai partecipanti ([articolo 2, comma 3, D.M. 06.04.2018](#)) ed in proposito si rinvia alle indicazioni fornite dalla [circolare 19/E/2018](#) sulle **modalità di effettuazione della rettifica** in occasione della costituzione e della cessazione del gruppo.

Ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, D.M. 06.04.2018](#), il **credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo** non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), con i **debiti** relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

L'[articolo 6 D.M. 06.04.2018](#) detta, invece, le disposizioni in merito ai **rimborsi Iva**, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#) in capo al gruppo. Al riguardo, è previsto che:

- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** prevista per i rimborsi di ammontare **superiore a 30.000 euro**, soggetti all'obbligo del **visto di conformità** o alla **sottoscrizione dell'organo di controllo contabile**, attesta:
 1. la sussistenza delle condizioni di cui alle **a) e b)** del **comma 3** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), prendendo a riferimento la **sommatoria dei valori di ciascun partecipante al gruppo**;
 2. la **regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi** di cui alla successiva **c)** dello stesso **comma 3** dell'[articolo 38-bis](#), da parte di **tutti i componenti del gruppo**;
- le condizioni previste dalla **a)** del **comma 4** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), per l'esecuzione dei **rimborsi** di ammontare superiore a 30.000 euro previa prestazione della **garanzia**, vanno verificate in capo a ciascun partecipante;
- ai fini del **calcolo della differenza**, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti di cui alla **b)** del **comma 4** dell'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#), rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo Iva nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso.

L'eccedenza d'imposta chiesta a **rimborso** in sede di **dichiarazione annuale** è cedibile dal rappresentante del gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e ss. cod. civ.](#)

L'[articolo 2, comma 5, D.M. 06.04.2018](#) dispone, inoltre, che il **credito Iva maturato e non utilizzato dal gruppo prima della cessazione** è chiesto a rimborso ai sensi dell'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#), ovvero computato in detrazione dal rappresentante del gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Infine, si ricorda che, in modo simile a quanto avviene con riguardo alla **liquidazione Iva di gruppo**, l'[articolo 70-sexies](#) reca una disciplina specifica con riguardo alle **eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente** rispetto a quello di partecipazione al **Gruppo Iva**. In particolare, è previsto che tali eccedenze non si trasferiscono al gruppo medesimo e possono essere chieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti indicati dall'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#), ovvero compensate orizzontalmente secondo le norme dell'[articolo 17 DLgs. 241/1997](#).

